



Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro
operanti nel territorio del Trentino Alto Adige
Iscritto all'albo dei fondi pensione con il numero 93

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

LABORFONDS si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

LABORFONDS - Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino Alto Adige

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

(dati aggiornati al 31.03.2011)

Il presente documento disciplina le anticipazioni della posizione individuale maturata presso il Fondo Pensione Laborfonds. Il documento è diviso in due sezioni, la prima relativa ai lavoratori privati, la seconda destinata ai lavoratori pubblici.

Per tutto quanto non sia puntualmente previsto si rimanda allo Statuto del Fondo Pensione Laborfonds, nonché all'art. 11 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (limitatamente agli aderenti del settore privato), ovvero all'art. 7 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (limitatamente agli aderenti del settore pubblico).

Il Fondo Pensione Laborfonds si riserva la possibilità di regolare autonomamente ogni ulteriore dettaglio che non sia previsto dal Decreto o dalla normativa secondaria emanata dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

I) Sezione relativa agli aderenti del settore privato

Tipologie, limiti e condizioni di accesso alle anticipazioni

Gli aderenti al Fondo possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
- b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per prima casa di abitazione si intende l'immobile di proprietà ove il soggetto destinatario dell'anticipazione ha la dimora abituale ovvero la residenza anagrafica.

Si precisa che le anticipazioni richieste per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione della prima casa possono essere altresì richieste per gli accessori di pertinenza di quest'ultima, ancorché non contestualmente acquistati. Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente a una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, magazzini), C/6 (autorimesse, rimesse, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), che siano destinate in modo durevole a servizio della prima casa di abitazione. L'anticipazione, pertanto, non è concedibile qualora la pertinenza non possa essere oggettivamente destinata in modo durevole a servizio o ornamento dell'abitazione principale, circostanza, quest'ultima, che normalmente ricorre qualora il bene pertinenziale sia ubicato in un punto distante o addirittura si trovi in un comune diverso da quello dove è situata la "prima casa".

Secondo quanto disposto dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) in data 10 febbraio 2011 si precisa che:

- la richiesta di anticipazione può essere presentata da parte dell'aderente sia per l'acquisto della sua prima casa di abitazione sia per quella destinata a prima casa di abitazione dei figli; ne risulta che è possibile richiedere l'anticipo non solo se è l'iscritto ad effettuare l'acquisto, ma anche quando l'acquisto sia effettuato da un figlio e la richiesta di anticipazione venga giustificata dalla necessità di quest'ultimo di disporre del relativo importo;
- l'anticipazione può essere concessa anche nel caso in cui l'acquisto risulti effettuato, successivamente alla data del matrimonio, solo dal coniuge dell'iscritto in regime di comunione legale dei beni, considerato che l'immobile in tal caso rientra ex lege nel patrimonio dell'iscritto. In questo caso è necessario fornire idonea documentazione circa il regime di comunione dei beni esistente tra i coniugi producendo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero certificato di matrimonio e stato famiglia;

- l'anticipazione può essere riconosciuta anche a fronte di un acquisto di un immobile a titolo di proprietà superficiaria. Ai sensi dell'art. 952 co.2 c.c., per proprietà superficiaria si intende la proprietà della costruzione già realizzata su un terreno di proprietà di terzi e presenta, dunque, la stessa natura giuridica del diritto di proprietà nonostante l'eventuale fissazione di una scadenza che segna il passaggio della proprietà del fabbricato al proprietario del suolo;
 - è ammessa la richiesta di anticipazione per acquisto prima casa per sé o per i figli per immobili situati all'estero quando sulla base della documentazione acquisita dal fondo pensione, l'immobile risulti destinato a prima casa di abitazione dell'iscritto ovvero di un suo figlio, poiché lo stesso ivi ha o intende trasferire la sua residenza, oppure poiché la stessa risulta destinata a sua dimora abituale;
 - è altresì ammessa l'anticipazione per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa di abitazione da parte del coniuge, in regime di comunione dei beni, del titolare di immobili soggetti alla normativa sui masi chiusi (Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17 e ss.mm.). In questo caso è necessario fornire idonea documentazione circa la qualifica di maso chiuso dell'immobile, nonché idonea documentazione circa il regime di comunione dei beni esistente tra i coniugi producendo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero certificato di matrimonio e stato famiglia.
- c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ha precisato, in data 28 giugno 2006 (Direttive generali), che sono da ricondurre a tale ambito anche le anticipazioni fruibili durante i periodi di godimento dei congedi per la formazione e per la formazione continua, di cui all'art. 7, c. 2 della L. 8 marzo 2000, n. 53 nonché quelle connesse alla fruizione dei congedi parentali, di cui all'art. 5, c. 1 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.



Il trattamento fiscale delle anticipazioni viene esposto nell'apposito **Documento sul regime fiscale**.

Reintegro delle anticipazioni

Per tutto ciò che attiene alle modalità operative per il reintegro delle anticipazioni della posizione individuale si rimanda al Regolamento del Fondo, sezione "Vademecum Contribuzione".



Il trattamento fiscale del reintegro viene esposto nell'apposito **Documento sul regime fiscale**.

Modalità e criteri generali di richiesta delle anticipazioni

Criteri di carattere formale

La richiesta di anticipazione deve essere inviata al Fondo compilando l'apposita modulistica predisposta dal Fondo, pubblicata sul proprio sito internet (www.laborfonds.it) e comunque disponibile presso le sedi del Fondo stesso. Al modulo devono essere allegati la copia di un documento identificativo in corso di validità ed i documenti previsti per le singole casistiche, osservando le disposizioni del presente documento.

Nel caso in cui i soggetti fiscalmente a carico siano minori o incapaci le comunicazioni al Fondo devono essere firmate dal rappresentante legale/tutore il quale allega la copia di un documento identificativo in corso di validità. Alle richieste di anticipazione per ulteriori esigenze e per acquisto/costruzione/ristrutturazione prima casa deve, inoltre, essere allegato il decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il pagamento.

Ogni documento richiesto dal Fondo al fine della concessione dell'anticipazione deve essere fornito dall'aderente in originale o copia autenticata. L'autenticazione delle copie di atti e documenti ai sensi dell'art. 18, 2 comma, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può essere fatta dal Pubblico Ufficiale autorizzato e consiste nell'attestazione di conformità con l'originale da apporre sulla copia del documento. In alternativa alla predetta procedura l'aderente può recarsi presso le sedi del Fondo a Bolzano in via della Mostra, 11 o a Trento in P.zza Erbe, 2 per consentire agli operatori del service di procedere al confronto tra copia ed originale.

In caso di richiesta inoltrata con documentazione mancante o incompleta il Fondo comunica all'aderente la necessità di fornire le informazioni o gli eventuali allegati utili alla valutazione della richiesta e per la definizione dei quali si rimanda al capitolo "Documentazione richiesta per le varie casistiche".

Qualora entro sei mesi dalla richiesta, anche dopo la predetta comunicazione del Fondo, l'aderente non abbia provveduto a completare la documentazione, la richiesta di anticipazione verrà respinta. Il Fondo provvede a comunicare all'aderente il rigetto della richiesta che, conseguentemente, dovrà essere ripresentata.

Non è prevista la restituzione della documentazione allegata.

Criteri di carattere sostanziale

Si precisa che l'importo richiesto in anticipazione nelle casistiche esposte alle lettere a) e b) del precedente paragrafo ("Tipologie, limiti e condizioni di accesso alle anticipazioni"), non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata.

Qualora l'aderente richieda l'anticipazione indicando un importo fisso (anziché una percentuale della posizione) esso si ritiene al lordo delle ritenute fiscali. Nel caso in cui la posizione sia investita nel comparto garantito il Fondo provvederà a disinvestire un importo pari a quello richiesto al quale verrà aggiunta l'eventuale garanzia riferita proporzionalmente al capitale disinvestito.

L'associato ha la facoltà di richiedere più anticipazioni, anche di diversa tipologia, sempre nel rispetto dei limiti indicati, con riguardo alla singola anticipazione, e comunque si ricorda che le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. In data 30 maggio 2007 la Commissione di Vigilanza ha chiarito che con specifico riguardo alle anticipazioni per ulteriori esigenze dell'aderente, al fine di evitare che tramite una pluralità di richieste di anticipazioni si possano eludere i vincoli percentuali previsti dalla normativa, il Fondo dovrà verificare che l'insieme delle anticipazioni richieste per tale causale non superi, nel totale, il 30 per cento della posizione complessiva (incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate). L'importo nuovamente erogabile per ulteriori esigenze dell'aderente non potrà, quindi, risultare superiore al 30 per cento della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per la medesima causale.

Il Fondo valuta l'adeguatezza della documentazione presentata e, nel caso di documentazione errata o incompleta, comunica all'associato la necessità di eventuali rettifiche o integrazioni.

Al termine della procedura di valutazione della richiesta il Fondo comunica all'aderente l'accoglimento o il rigetto della richiesta di anticipazione.

Il Fondo liquida l'anticipazione entro un termine massimo di sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta correttamente compilata. In caso di documentazione mancante o carente, sarà considerata quale data di presentazione quella di ricevimento dell'ultimo documento necessario.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

In caso di presentazione di richiesta non conforme ai criteri esposti nel presente documento e non corredata dei relativi allegati, il Fondo comunica all'aderente che la richiesta è stata respinta. Le richieste respinte devono essere ripresentate ex novo (non è sufficiente sanare le condizioni che hanno portato al rigetto della richiesta).

L'importo disinvestito è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto all'anticipazione, pertanto tale importo non sarà comprensivo della contribuzione di competenza del mese qualora il disinvestimento non sia coincidente con la riconciliazione della contribuzione trimestrale ovvero qualora vi siano anomalie e inadempimenti nel versamento della stessa.

Si ricorda che tra la data di presentazione della richiesta di anticipazione e la data di disinvestimento, il numero di quote accumulate sulla posizione individuale (per es. nel caso di versamenti contributivi) ed il valore delle quote stesse possono variare.

In caso di richiesta di variazione di comparto (switch) e di anticipazione in coincidenza della medesima valorizzazione, il Fondo darà precedenza allo switch ed eseguirà il disinvestimento per l'anticipazione alla valorizzazione immediatamente successiva.

Documentazione richiesta per le varie casistiche

Anticipazione per spese sanitarie

Il modulo di richiesta di anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- certificazione da parte delle competenti strutture sanitarie pubbliche (A.S.L), della natura di straordinarietà degli interventi cui si riferisce la richiesta (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo). Per l'ottenimento della certificazione è necessario rivolgersi al distretto sanitario di appartenenza presentando preventivi o fatture relative agli interventi oggetto di certificazione e la diagnosi del medico curante;
- fattura dettagliata (originale o autenticata), emessa non oltre 12 mesi prima della richiesta, delle spese sostenute, anche relative al viaggio o soggiorno.

Non vengono accettate richieste corredate dal solo preventivo di spesa.

Nel caso di spese sostenute nell'interesse di coniuge e figli è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- stato di famiglia;
- modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dai familiari interessati;
- ricevute di pagamento comprovanti il pagamento da parte dell'iscritto, in caso di fatture intestate al coniuge o ai figli.

Acquisto della prima casa di abitazione

Il modulo di richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima casa dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica l'acquisto della prima casa di abitazione (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo) o l'acquisto di unità immobiliare costituente pertinenza e destinata ad uso durevole della prima casa;
- atto notarile (rogito) in copia autenticata stipulato non oltre 12 mesi prima della richiesta dal quale, eventualmente, risulti la qualificazione di pertinenza della prima casa di abitazione;

Non vengono accettate richieste finalizzate all'estinzione di contratti di mutuo.

Nel caso di richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima casa dei figli è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- stato di famiglia;
- modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dai figli interessati (disponibile sul sito internet del Fondo).

Costruzione della prima casa di abitazione

Il modulo di richiesta di anticipazione per la costruzione della prima abitazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica la costruzione della prima casa di abitazione (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo) o la costruzione di unità immobiliare costituente pertinenza e destinata ad uso durevole della prima casa;
- copia del documento di proprietà del terreno;
- copia della licenza edilizia;
- copia dichiarazione inizio lavori;
- fatture dettagliate delle spese sostenute (originali o autentiche), emesse non oltre 12 mesi prima della richiesta;
- in caso di fatture intestate al coniuge allegare le ricevute di pagamento comprovanti il pagamento da parte dell'iscritto.

Nel caso di spese sostenute nell'interesse dei figli è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- stato di famiglia;

- modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dai figli interessati (disponibile sul sito internet del Fondo);
- in caso di fatture intestate ai figli allegare le ricevute di pagamento comprovanti il pagamento da parte dell'iscritto.

Costruzione/acquisto abitazione in cooperativa

Il modulo di richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima abitazione in cooperativa dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica la costruzione della prima casa di abitazione (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo) o la costruzione di unità immobiliare costituente pertinenza e destinata ad uso durevole della prima casa;
- dichiarazione rilasciata dalla cooperativa su carta intestata (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo) contenente le seguenti informazioni:
 - qualifica di socio della Cooperativa
 - nr. e data della concessione edilizia;
 - dichiarazione di proprietà del terreno;
 - data di inizio/fine dei lavori;
 - indicazione dell'alloggio ovvero dell'unità pertinenziale e rispettivo valore;
 - indicazione dei versamenti effettuati negli ultimi 12 mesi;

Nel caso di spese sostenute nell'interesse dei figli è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- stato di famiglia;
- modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dai figli interessati (disponibile sul sito internet del Fondo).

N.B. La dichiarazione rilasciata dalla cooperativa ha valore per non più di 2 mesi dalla data della stessa. Nel caso in cui i versamenti alla cooperativa siano già conclusi è necessario allegare alla richiesta l'atto pubblico di assegnazione (rogito) e contratto di mutuo individuale (solo per cooperative agevolate) stipulati non oltre 12 mesi prima della richiesta.

Ristrutturazione della prima casa di abitazione

Il modulo di richiesta di anticipazione per la ristrutturazione della prima casa dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica il sostenimento delle spese per la propria prima casa di abitazione (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo) o per l'unità immobiliare costituente pertinenza e destinata ad uso durevole della prima casa;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si attesta che i lavori eseguiti rientrano tra quelli autorizzati ai sensi delle lettere a, b, c, d del comma 1 dell'art. 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara di essere in possesso della documentazione prevista dall'art. 1 co. 3 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 per fruire delle detrazioni dalle imposte sui redditi;
- fatture dettagliate delle spese sostenute (originali o autenticate), emesse non oltre 12 mesi prima della richiesta;
- in caso di fatture intestate al coniuge allegare le ricevute di pagamento comprovanti il pagamento da parte dell'iscritto.

Non vengono accettate richieste corredate dal solo preventivo di spesa.

Nel caso di spese sostenute nell'interesse dei figli è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- stato di famiglia;
- modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dai figli interessati (disponibile sul sito internet del Fondo);
- in caso di fatture intestate ai figli allegare le ricevute di pagamento comprovanti il pagamento da parte dell'iscritto.

Di seguito si precisano le definizioni degli interventi edilizi come da Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (art.3 co.1 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380):

- "interventi di manutenzione ordinaria" - interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- "interventi di manutenzione straordinaria" - opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici;
- "interventi di restauro e di risanamento conservativo" - interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- "interventi di ristrutturazione edilizia" - interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente.

Anticipazione per ulteriori esigenze dell'aderente

Il modulo di richiesta di anticipazione per ulteriori esigenze dell'aderente non deve essere corredato da alcuna documentazione. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ha precisato, in data 28 giugno 2006 (Direttive generali), che il Fondo non deve effettuare alcuna indagine circa la motivazione alla base della richiesta.

In caso di trasferimento da altra forma pensionistica complementare presso cui l'aderente abbia fruito di anticipazioni il Fondo si riserva di chiedere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al fine di conoscere la causale di richiesta delle precedenti anticipazioni.

II) Sezione relativa agli aderenti del settore pubblico

Tipologie, limiti e condizioni di accesso alle anticipazioni

L'iscritto al Fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per:

- a) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per prima casa di abitazione si intende l'immobile di proprietà ove il soggetto destinatario dell'anticipazione ha la dimora abituale ovvero la residenza anagrafica.

Si precisa che le anticipazioni richieste per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione della prima casa possono essere altresì richieste per gli accessori di pertinenza di quest'ultima, ancorché non contestualmente acquistati. Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente a una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, magazzini), C/6 (autorimesse, rimesse, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), che siano destinate in modo durevole a servizio della prima casa di abitazione. L'anticipazione, pertanto, non è concedibile qualora la pertinenza non possa essere oggettivamente destinata in modo durevole a servizio o ornamento dell'abitazione principale, circostanza, quest'ultima, che normalmente ricorre qualora il bene pertinenziale sia ubicato in un punto distante o addirittura si trovi in un comune diverso da quello dove è situata la "prima casa".

Secondo quanto disposto dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (COVIP) in data 10 febbraio 2011 si precisa che:

- la richiesta di anticipazione può essere presentata da parte dell'aderente sia per l'acquisto della sua prima casa di abitazione sia per quella destinata a prima casa di abitazione dei figli; ne risulta che è possibile richiedere l'anticipo non solo se è l'iscritto ad effettuare l'acquisto, ma anche quando l'acquisto sia effettuato da un figlio e la richiesta di anticipazione venga giustificata dalla necessità di quest'ultimo di disporre del relativo importo;
 - l'anticipazione può essere concessa anche nel caso in cui l'acquisto risulti effettuato, successivamente alla data del matrimonio, solo dal coniuge dell'iscritto in regime di comunione legale dei beni, considerato che l'immobile in tal caso rientra *ex lege* nel patrimonio dell'iscritto. In questo caso è necessario fornire idonea documentazione circa il regime di comunione dei beni esistente tra i coniugi producendo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero certificato di matrimonio e stato famiglia;
 - l'anticipazione può essere riconosciuta anche a fronte di un acquisto di un immobile a titolo di proprietà superficaria. Ai sensi dell'art. 952 co.2 c.c., per proprietà superficaria si intende la proprietà della costruzione già realizzata su un terreno di proprietà di terzi e presenta, dunque, la stessa natura giuridica del diritto di proprietà nonostante l'eventuale fissazione di una scadenza che segna il passaggio della proprietà del fabbricato al proprietario del suolo;
 - è ammessa la richiesta di anticipazione per acquisto prima casa per sé o per i figli per immobili situati all'estero quando sulla base della documentazione acquisita dal fondo pensione, l'immobile risulti destinato a prima casa di abitazione dell'iscritto ovvero di un suo figlio, poichè lo stesso ivi ha o intende trasferire la sua residenza, oppure poichè la stessa risulta destinata a sua dimora abituale;
 - è altresì ammessa l'anticipazione per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa di abitazione da parte del coniuge, in regime di comunione dei beni, del titolare di immobili soggetti alla normativa sui masi chiusi (Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17). In questo caso è necessario fornire idonea documentazione circa la qualifica di maso chiuso dell'immobile, nonché idonea documentazione circa il regime di comunione dei beni esistente tra i coniugi producendo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero certificato di matrimonio e stato famiglia.
- c) per spese relative alla fruizione dei congedi per la formazione e per la formazione continua di cui agli artt. 5 e 6 della L. 8 marzo 2000, n. 53.

Per i dipendenti pubblici, ai quali si applica il D.P.C.M. 20 dicembre 1999 e successive modifiche, atteso che il conferimento al Fondo delle quote del TFR e dell'eventuale 1,5% aggiuntivo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, l'anticipazione non può essere concessa con riferimento a questi accantonamenti fintanto che conservano natura figurativa. Questa limitazione non opera, quindi, per gli accantonamenti che abbiano

perso tale natura, essendo già stati conferiti al Fondo per effetto della cessazione di precedenti rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni.



Il trattamento fiscale delle anticipazioni viene esposto nell'apposito **Documento sul regime fiscale**.

Reintegro delle anticipazioni

Per tutto ciò che attiene alle modalità operative per il reintegro delle anticipazioni della posizione individuale si rimanda al Regolamento del Fondo, sezione "Vademecum Contribuzione".



Il trattamento fiscale del reintegro viene esposto nell'apposito **Documento sul regime fiscale**.

Modalità e criteri generali di richiesta delle anticipazioni

Criteri di carattere formale

La richiesta di anticipazione deve essere inviata al Fondo compilando l'apposita modulistica predisposta dal Fondo, pubblicata sul proprio sito internet (www.laborfonds.it) e comunque disponibile presso le sedi del Fondo stesso. Al modulo devono essere allegati la copia di un documento identificativo in corso di validità ed i documenti previsti per le singole casistiche, osservando le disposizioni del presente documento.

Nel caso in cui i soggetti fiscalmente a carico siano minori o incapaci le comunicazioni al Fondo devono essere firmate dal rappresentante legale/tutore il quale allega la copia di un documento identificativo in corso di validità. Alle richieste di anticipazione per acquisto/costruzione/ristrutturazione prima casa e per congedi per formazione e formazione continua deve, inoltre, essere allegato il decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il pagamento.

Ogni documento richiesto dal Fondo al fine della concessione dell'anticipazione deve essere fornito dall'aderente in originale o copia autenticata. L'autenticazione delle copie di atti e documenti ai sensi dell'art. 18, 2 comma, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può essere fatta dal Pubblico Ufficiale autorizzato e consiste nell'attestazione di conformità con l'originale da apporre sulla copia del documento. In alternativa alla predetta procedura l'aderente può recarsi presso le sedi del Fondo a Bolzano in via della Mostra, 11 o a Trento in P.zza Erbe, 2 per consentire agli operatori del service di procedere al confronto tra copia ed originale.

In caso di richiesta inoltrata con documentazione mancante o incompleta il Fondo comunica all'aderente la necessità di fornire le informazioni o gli eventuali allegati utili alla valutazione della richiesta e per la definizione dei quali si rimanda al capitolo "Documentazione richiesta per le varie casistiche".

Qualora entro sei mesi dalla richiesta, anche dopo la predetta comunicazione del Fondo, l'aderente non abbia provveduto a completare la documentazione, la richiesta di anticipazione verrà respinta. Il Fondo provvede a comunicare all'aderente il rigetto della richiesta che, conseguentemente, dovrà essere ripresentata.

Non è prevista la restituzione della documentazione allegata.

Criteri di carattere sostanziale

Si precisa che l'importo richiesto in anticipazione nelle casistiche esposte alle lettere a) e b) del precedente paragrafo ("Tipologie, limiti e condizioni di accesso alle anticipazioni"), non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata.

Qualora l'aderente richieda l'anticipazione indicando un importo fisso (anziché una percentuale della posizione) esso si ritiene al lordo delle ritenute fiscali. Nel caso in cui la posizione sia investita nel comparto garantito il Fondo provvederà a disinvestire un importo pari a quello richiesto al quale verrà aggiunta l'eventuale garanzia riferita proporzionalmente al capitale disinvestito. L'aderente con posizione investita nel comparto garantito non può richiedere un importo fisso superiore al totale della posizione individuale

maturata (esclusa dunque la garanzia il cui ammontare non risulta noto alla data di disinvestimento). In tali casi il Fondo provvederà a disinvestire il 100% della posizione e, dunque, all'aderente verrà attribuita l'eventuale intera garanzia.

L'associato ha la facoltà di richiedere più anticipazioni, anche di diversa tipologia.

Il Fondo valuta l'adeguatezza della documentazione presentata e, nel caso di documentazione errata o incompleta, comunica all'associato la necessità di eventuali rettifiche o integrazioni.

Al termine della procedura di valutazione della richiesta il Fondo comunica all'aderente l'accoglimento o il rigetto della richiesta di anticipazione.

Il Fondo liquida l'anticipazione entro un termine massimo di sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta correttamente compilata. In caso di documentazione mancante o carente, sarà considerata quale data di presentazione quella di ricevimento dell'ultimo documento necessario.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.

In caso di presentazione di richiesta non conforme ai criteri esposti nel presente documento e non corredata dei relativi allegati, il Fondo comunica all'aderente che la richiesta è stata respinta. Le richieste respinte devono essere ripresentate ex novo (non è sufficiente sanare le condizioni che hanno portato al rigetto della richiesta).

L'importo disinvestito è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto all'anticipazione, pertanto tale importo non sarà comprensivo della contribuzione di competenza del mese qualora il disinvestimento non sia coincidente con la riconciliazione della contribuzione trimestrale ovvero qualora vi siano anomalie e inadempienze nel versamento della stessa.

Si ricorda che tra la data di presentazione della richiesta di anticipazione e la data di disinvestimento, il numero di quote accumulate sulla posizione individuale (per es. nel caso di versamenti contributivi) ed il valore delle quote stesse possono variare.

In caso di contemporanea richiesta di variazione di comparto d'investimento (switch) e di anticipazione che rientrino nello stesso disinvestimento, viene data precedenza allo switch. L'anticipazione verrà prenotata per il disinvestimento immediatamente successivo.

Documentazione richiesta per le varie casistiche

Anticipazione per spese sanitarie

Il modulo di richiesta di anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, e ai familiari a carico per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- certificazione da parte delle competenti strutture sanitarie pubbliche (A.S.L.), della natura di straordinarietà degli interventi cui si riferisce la richiesta (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo). Per l'ottenimento della certificazione è necessario rivolgersi al distretto sanitario di appartenenza presentando preventivi o fatture relative agli interventi oggetto di certificazione e la diagnosi del medico curante;
- fattura dettagliata (originale o autenticata), emessa non oltre 12 mesi prima della richiesta, delle spese sostenute, anche relative al viaggio o soggiorno.

Non vengono accettate richieste corredate dal solo preventivo di spesa.

Quanto all'ipotesi di anticipazione per spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari, si reputa coerente con la disposizione normativa il riconoscimento del diritto tutte le volte in cui la spesa sanitaria gravi comunque sul reddito dell'iscritto e, dunque, anche nelle ipotesi in cui le terapie o gli interventi riguardino i familiari fiscalmente a carico dell'iscritto. Dunque, nel caso di spese sostenute nell'interesse di questi ultimi è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- stato di famiglia;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica che i soggetti per i quali sono state sostenute le spese sono familiari fiscalmente a carico dell'aderente;
- modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dai familiari interessati (disponibile sul sito internet del Fondo)
- ricevute di pagamento comprovanti il pagamento da parte dell'iscritto, in caso di fatture intestate ai familiari a carico.

Acquisto della prima casa di abitazione

Il modulo di richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima casa dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica l'acquisto della prima casa di abitazione (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo) o l'acquisto di unità immobiliare costituente pertinenza e destinata ad uso durevole della prima casa;
- atto notarile (rogito) in copia autenticata stipulato non oltre 12 mesi prima della richiesta dal quale, eventualmente, risulti la qualificazione di pertinenza della prima casa di abitazione;

Non vengono accettate richieste finalizzate all'estinzione di contratti di mutuo.

Nel caso di richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima casa dei figli è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- stato di famiglia;
- modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dai figli interessati (disponibile sul sito internet del Fondo).

Costruzione della prima casa di abitazione

Il modulo di richiesta di anticipazione per la costruzione della prima abitazione dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica la costruzione della prima casa di abitazione (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo) o la costruzione di unità immobiliare costituente pertinenza e destinata ad uso durevole della prima casa;
- copia del documento di proprietà del terreno;
- copia della licenza edilizia;
- copia dichiarazione inizio lavori;
- fatture dettagliate delle spese sostenute (originali o autenticate), emesse non oltre 12 mesi prima della richiesta;
- in caso di fatture intestate al coniuge allegare le ricevute di pagamento comprovanti il pagamento da parte dell'iscritto.

Nel caso di spese sostenute nell'interesse dei figli è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- stato di famiglia;
- modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dai figli interessati (disponibile sul sito internet del Fondo);
- in caso di fatture intestate ai figli allegare le ricevute di pagamento comprovanti il pagamento da parte dell'iscritto.

Costruzione/acquisto abitazione in cooperativa

Il modulo di richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima abitazione in cooperativa dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica la costruzione della prima casa di abitazione (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo) o la costruzione di unità immobiliare costituente pertinenza e destinata ad uso durevole della prima casa;
- dichiarazione rilasciata dalla cooperativa su carta intestata (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo) contenente le seguenti informazioni:
 - qualifica di socio della Cooperativa
 - nr. e data della concessione edilizia;
 - dichiarazione di proprietà del terreno;
 - data di inizio/fine dei lavori;
 - indicazione dell'alloggio ovvero dell'unità pertinenziale e rispettivo valore;
 - indicazione dei versamenti effettuati negli ultimi 12 mesi;

Nel caso di spese sostenute nell'interesse dei figli è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- stato di famiglia;

- modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dai figli interessati (disponibile sul sito internet del Fondo);

N.B. La dichiarazione rilasciata dalla cooperativa ha valore per non più di 2 mesi dalla data della stessa. Nel caso in cui i versamenti alla cooperativa siano già conclusi è necessario allegare alla richiesta l'atto pubblico di assegnazione (rogito) e contratto di mutuo individuale (solo per cooperative agevolate) stipulati non oltre 12 mesi prima della richiesta.

Ristrutturazione della prima casa di abitazione

Il modulo di richiesta di anticipazione per la ristrutturazione della prima casa dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica il sostenimento delle spese per la prima casa di abitazione (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo) o per l'unità immobiliare costituente pertinenza e destinata ad uso durevole della prima casa;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si attesta che i lavori eseguiti rientrano tra quelli autorizzati ai sensi delle lettere a, b, c, d del comma 1 dell'art. 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara di essere in possesso della documentazione prevista dall'art. 1 co. 3 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 per fruire delle detrazioni dalle imposte sui redditi;
- fatture dettagliate delle spese sostenute (originali o autenticate), emesse non oltre 12 mesi prima della richiesta;
- in caso di fatture intestate al coniuge allegare le ricevute di pagamento comprovanti il pagamento da parte dell'iscritto.

Non vengono accettate richieste corredate dal solo preventivo di spesa.

Nel caso di spese sostenute nell'interesse dei figli è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- stato di famiglia;
- modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dai figli interessati (disponibile sul sito internet del Fondo);
- in caso di fatture intestate ai figli allegare le ricevute di pagamento comprovanti il pagamento da parte dell'iscritto.

Di seguito si precisano le definizioni degli interventi edilizi come da Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (art.3 co.1 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380):

- "interventi di manutenzione ordinaria" - interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- "interventi di manutenzione straordinaria" - opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici;
- "interventi di restauro e di risanamento conservativo" - interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- "interventi di ristrutturazione edilizia" - interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente.

Congedi per formazione e formazione continua

Il modulo di richiesta di anticipazione per spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione e la formazione continua dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

- dichiarazione del datore di lavoro che certifichi la fruizione e il relativo periodo del congedo del dipendente;
- dichiarazione del datore di lavoro o dell'ente presso cui si svolge la formazione, che attesti l'avvenuta iscrizione o la frequenza del corso;
- documentazione attestante la tipologia di percorso formativo e il relativo costo.